

ALLEGATO "A" AL N. 18.523 DI RACC.

----- STATUTO -----

----- "FONDAZIONE SALUS PUERI - CRESCERE LA VITA - O.N.L.U.S." -----

----- **Articolo 1 – Denominazione** -----

È costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE SALUS PUERI - CRESCERE LA VITA - O.N.L.U.S." (di seguito per brevità "Fondazione").

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, introdotto con D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà "Fondazione Salus Pueri - Crescere la Vita - E.T.S.".

L'acronimo "O.N.L.U.S." sarà sostituito con "E.T.S.".

----- **Articolo 2 – Sede** -----

La Fondazione ha sede in Padova – Via Giustiniani 3.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Padova non comporterà modifica statutaria e verrà, pertanto, effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia verso terzi solo al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Persone Giuridiche o, quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore introdotto con D.Lgs. 117/2017, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero.

La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, delegazioni, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero onde svolgere attività rientranti nella finalità della Fondazione nonché attività di promozione, sviluppo ed incremento della Fondazione stessa.

----- **Articolo 3 - Scopo e attività principale** -----

La Fondazione si propone di perseguire esclusivamente e senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale nonché di ricerca scientifica di particolare interesse sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale.

La Fondazione si propone i seguenti obiettivi:

- Promuovere la salvaguardia della salute, il miglioramento della qualità della vita e l'ottimale sviluppo delle potenzialità dell'individuo durante l'infanzia e l'adolescenza (di cui al punto c dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- Sviluppare, promuovere e sostenere l'innovazione biologica e biomedica. Campi preferenziali di intervento saranno le nuove tecnologie per la diagnosi, cura e recupero funzionale delle più rilevanti patologie; i nuovi trattamenti per le patologie letali o invalidanti; lo sviluppo della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie ereditarie e delle malattie rare; lo sviluppo della medicina predittiva e della medicina personalizzata; l'analisi della ricaduta anche in termini bioetici, dei contenuti e degli obiettivi della ricerca e dell'intervento sanitario a favore dei minori (di cui al punto h dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- Contribuire al miglioramento qualitativo dell'assistenza al bambino malato. Campi preferenziali di intervento saranno l'acquisizione delle più avanzate tecnologie per l'assistenza di alta specialità; l'avvio di nuovi settori assistenziali anche attraverso la specifica formazione di personale medico, tecnico ed infermieristico; interventi atti a contribuire ad assicurare ai bambini con malattie congenite, malattie croniche e malattie irreversibili la migliore qualità della vita possibile; lo sviluppo della telematica e informatica per la pianificazione e gestione di reti di servizi sanitari; l'adeguamento delle modalità e procedure di ricovero e dell'organizzazione della degenza alle esigenze psicorelazionali del bambino e della famiglia (Ospedale amico) (di cui al punto c dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

- Sostenere l'Istituzione di Pediatria dell'Ospedale - Università di Padova, contribuendo a realizzare l'"Ospedale del Bambino", nonché promuovere e consolidare rapporti con le istituzioni pediatriche d'eccellenza in ambito regionale, nazionale ed internazionale (di cui al punto u dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017); -----

- Promuovere la formazione post-laurea e formazione continua nonché attività congressuali di divulgazione scientifica e di promozione della cultura sociale a difesa dei diritti del bambino, della madre e della sua famiglia (di cui al punto u dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

- Contribuire per quanto di competenza alla salute materno-infantile nei paesi con risorse limitate (di cui al punto u dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017); -----

La Fondazione può perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale anche indirettamente, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.L. 185/2008, mediante l'erogazione di risorse economiche, beni e servizi a favore di altri enti, italiani o esteri, che perseguano esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, tutela dei diritti civili, aiuti umanitari nonché sostegno a soggetti colpiti da calamità naturali. -----

La Fondazione può svolgere, ex art.6 del D.Lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto D.Lgs. e dalle disposizioni attuative dello stesso. -----

La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. -----

Articolo 4 – Patrimonio della Fondazione -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni, dai titoli e dalla dotazione iniziale conferita dai soci fondatori. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed integrato nei seguenti modi: -----

- a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio generale ad incremento del patrimonio; -----
- b) da ogni altro bene, mobile od immobile, che le fosse donato, legato o lasciato in eredità da quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione; -----
- c) dai proventi derivanti dalle proprie attività che Il Consiglio Generale abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio; -----
- d) dai contributi dei fondatori. -----

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che perseguano in tutto o in parte le medesime finalità. -----

Articolo 5 - Entrate -----

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: ---

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4; -----

- ogni eventuale contributo od elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; -----

- fondi raccolti attraverso manifestazioni ed iniziative di sensibilizzazione anche ricorrendo o dotandosi di strutture e professionalità dedicate; -----

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle atti-

vità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Articolo 6 – Collaborazioni -----

Per il perseguimento degli scopi istituzionali la Fondazione potrà operare direttamente e/o con la collaborazione di altre Fondazioni, Associazioni e più in generale istituzioni che abbiano come loro finalità interventi a favore del progresso, delle conoscenze e della diagnosi e cura delle patologie infantili e che condividano pertanto i fini istituzionali della Fondazione. -----

Particolare rilievo avrà l'interazione tra Fondazione Salus Pueri e le Associazioni di genitori e famiglie che riconoscano nella Pediatria dell'Ospedale-Università di Padova un motore importante per il perseguimento dei succitati scopi e ne sostengano le attività. -----

Tale interazione potrà prevedere la programmazione di azioni concertate al fine di ottimizzare le risorse per conseguire gli obiettivi prefissati. -----

Per l'individuazione di temi e progetti di sviluppo assistenziale, didattico, scientifico la Fondazione interagisce strettamente con la Direzione ed i referenti della Pediatria di Padova.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi istituzionali particolare attenzione sarà dedicata alla comunicazione delle attività della Fondazione anche attraverso la realizzazione di un piano di comunicazione digitale integrata. -----

Art. 7 – Organi della Fondazione -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio Generale; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Comitato dei Probiviri; -----
- il Segretario Generale; -----
- l'Organo di Controllo; -----
- il Revisore legale -----

Articolo 8 – Gratuità della carica -----

Tutte le cariche devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, ad eccezione delle cariche di Segretario Generale e di Revisore per le quali può essere prevista la retribuzione in base alle tariffe professionali vigenti. --

Articolo 9 – Consiglio Generale -----

Il Consiglio Generale è costituito da tutti i soci, fondatori e ordinari. -----

Sono soci fondatori gli intervenuti nell'atto costitutivo e coloro che hanno dato la loro adesione entro il 30.6.1992. -----

Sono soci ordinari coloro che si sono distinti per aver sostenuto le attività della Fondazione. L'ammissione dei soci ordinari è determinata dal Consiglio Direttivo previo parere del Comitato dei Probiviri. -----

I membri del Consiglio Generale della Fondazione, rimangono in carica senza limiti di tempo fino ad eventuali dimissioni. -----

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Comitato dei Probiviri. -----

Il Consiglio Generale tiene una seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. -----

Esso inoltre è convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno cinque Consiglieri ne facciano per iscritto domanda motivata. -----

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale, occorre, in prima convocazione, la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e le deliberazioni sa-

ranno assunte a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituito e può validamente deliberare a maggioranza semplice qualsiasi sia il numero dei presenti.

Ogni socio può essere rappresentato per delega nel Consiglio Generale da altro socio. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 10 – Attribuzioni del Consiglio Generale

Al Consiglio Generale compete:

- a) la nomina del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti il Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 14, nonché la designazione del Presidente uscente quale membro del Comitato dei Proviviri;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione di missione nonché del bilancio preventivo;
- c) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- d) le deliberazioni su modifiche statutarie, scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio della Fondazione, indicando i destinatari del patrimonio nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad massimo di 11 (undici) membri e precisamente:

dal Presidente e dai due Vice Presidenti (di cui almeno uno in rappresentanza dell'Istituzione di Pediatria dell'Ospedale - Università di Padova);

da quattro ad otto membri;

è assistito dal Segretario Generale.

La Fondazione è presieduta di diritto dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente anziano.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Al termine del proprio mandato entra a far parte del Comitato dei Proviviri previo parere favorevole del Consiglio Generale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze; esegue le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo; esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso d'urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente anziano sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e in tali casi ne esercita tutte le funzioni, ivi comprese quelle delegate.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato.

Affinché sia assicurata la continuità ideale nella attuazione degli scopi della Fondazione, il limite alla riconferma dopo il secondo mandato non opererà nei confronti dei Membri del Consiglio Direttivo in carica che il Comitato dei Proviviri indicherà al Consiglio Generale per la nomina alla carica rispettivamente di Presidente o Vice Presidente della Fondazione. Questi ultimi, se nominati, rimarranno in carica con il limite dei due mandati.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico il Consiglio Generale procederà alle nuove nomine. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del

mandato del Consiglio Direttivo vigente. -----

Fermo restando che ogni nuovo Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno tre componenti di nuova nomina, almeno tre membri del Consiglio Direttivo sono scelti nell'ambito della categoria degli imprenditori, dirigenti o liberi professionisti; almeno due referenti istituzionali dell'Istituzione di Pediatria dell'Ospedale - Università di Padova sono scelti nell'ambito della categoria dei medici; almeno uno è scelto nell'ambito dei Presidenti delle Associazioni che sostengono l'Istituzione di Pediatria dell'Ospedale - Università di Padova. -----

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta e in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione; l'adunanza può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. -----

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo, ad eccezione di quanto previsto all'art. 10, ha tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali. ---

In particolare il Consiglio Direttivo: -----

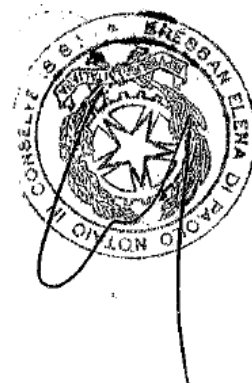
- attua gli indirizzi dell'attività della Fondazione così come delineati dallo Statuto;
- amministra il patrimonio della Fondazione; -----
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari; -----
- delibera la concessione delle erogazioni; -----
- delibera gli atti di ordinaria amministrazione; -----
- delibera, previo parere favorevole del Comitato dei Proviviri, gli atti di straordinaria amministrazione ad esclusione di quelli espressamente riservati al Consiglio Generale; -----
- assume ogni decisione relativamente al personale dipendente, al suo inquadramento e alla collaborazione di consulenti esterni; -----
- delibera, dopo aver richiesto il parere del Comitato dei Proviviri, sulla ammissione di soci ordinari; -----
- nomina l'Organo di Controllo e il Revisore Legale. -----

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente o a più componenti, anche disgiuntamente. -----

Per le attività relative ai progetti della Fondazione e che coinvolgono direttamente l'Istituzione di Pediatria dell'Ospedale - Università di Padova le deleghe dovranno essere attribuite ai consiglieri referenti istituzionali dell'Istituzione di Pediatria dell'Ospedale - Università di Padova. -----

I Consiglieri Delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio Direttivo, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. -----

Il Consiglio Direttivo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. -----



Articolo 13 – Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale.

Questi rimane in carica nel triennio di durata del Consiglio Direttivo che si è insediato contestualmente alla sua nomina, e può essere rieleggibile.

Il Segretario generale:

- ha la responsabilità della tenuta dei libri contabili;
- redige il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- aiuta e coadiuva il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Segretario Generale al compimento di tutti gli atti di amministrazione ordinaria, con le limitazioni che risulteranno dalla delega conferita.

Articolo 14 – Comitato dei Probiviri

Il Comitato dei Probiviri concorre alla realizzazione degli scopi della Fondazione e vigila sull'osservanza e rispetto del perseguimento delle finalità statutarie.

E' costituito dai Past Presidenti della Fondazione designati dal Consiglio Generale.

Il Comitato potrà deliberare di cooptare un membro esterno.

Il Comitato elegge al suo interno il Presidente.

I componenti del Comitato dei Probiviri rimangono in carica a tempo indeterminato.

Il Comitato dei Probiviri si riunisce su iniziativa del Presidente e, qualunque sia il numero dei suoi componenti intervenuti, a maggioranza dei presenti formula il proprio parere sugli argomenti per i quali ritiene di dover intervenire o se interpellato dal Consiglio Generale, dal Consiglio Direttivo o dagli altri organi della Fondazione.

Il Comitato dei Probiviri inoltre, qualunque sia il numero dei suoi componenti intervenuti e a maggioranza dei presenti esprime:

a) parere preventivo non vincolante su:

- ammissione di Soci ordinari;
- candidature alla carica di Presidente, Vice Presidente, Consigliere del Consiglio Direttivo.

b) parere preventivo vincolante su:

- atti di straordinaria amministrazione incluse le modifiche allo Statuto della Fondazione.

Articolo 15 – L'Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere alternativamente:

- monocratico, nel qual caso dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.;
- collegiale formato da 3 (tre) membri nel qual caso almeno il Presidente dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c..

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

Se collegiale esso nomina al proprio interno un Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte del Consiglio Direttivo.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obbiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta



amministrazione; -----
b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento; -----
c) esercitare il controllo contabile; -----
d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017; -----
e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso D.Lgs. 117/2017. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; -----
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. -----
Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti a condizione che esso sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro. -----
L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Articolo 16 - L'organo di revisione legale dei conti

L'organo di revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 è formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. -----

Articolo 17 - Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. -----

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dal Consiglio Generale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. -----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede della Fondazione negli 8 (otto) giorni che precedono il Consiglio Generale convocato per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione. -----

Una volta approvati, il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere pubblicizzati per il tramite del sito sociale. -----

Articolo 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. -----

Articolo 19 - Scioglimento

La Fondazione si estingue nei seguenti casi: -----

- a. quando lo scopo è stato raggiunto od è divenuto impossibile; -----
- b. quando il patrimonio risulta insufficiente per il perseguimento degli scopi della Fondazione; -----
- c. per delibera del Consiglio Generale assunta con la maggioranza qualificata dei

2/3 dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. -----
In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto a norma dell'art.
10, lett. f) D.Lgs. 460/1997 e qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente del
Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà devoluto nel rispetto delle disposizioni previste
dal D.Lgs. 117/2017 ai soggetti individuati dal Consiglio Direttivo. -----

Articolo 20 – Norme applicabili -----

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del
Codice Civile in tema di Fondazioni e le norme previste dal vigente ordinamento, nonché,
qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore, le disposizioni
di cui al D.Lgs. 117/2017. -----

Le prescrizioni statutarie che non sono immediatamente efficaci poiché subordinate all'i-
stituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Titolo VI del D.Lgs.
117/2017 acquisteranno efficacia solo successivamente ed in conseguenza dell'istituendo
registro. -----

F.to: Arturo Bastianello; Francesco Simone; Giorgia Vigo; Elena Bressan (L.S.). -----

La presente copia che consta di 3.....
fogli, è conforme all'originale firmato
in ogni parte a norma di legge.

Si rilascia per GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Conserve, 20 GENNAIO 2026